



COMUNE DI BRENTONICO

LA SEGRETERIA

TRENTINO

COMUNE DI BRENTONICO

Prot. 0005467 del 20/07/2016

Class. 3.5



A tutto il personale dipendente
sede

Brentonico, il 20 luglio 2016

Disposizione di servizio

OGGETTO: Disposizione di servizio: modalità di fruizione del servizio sostitutivo mensa mediante utilizzo del nuovo badge magnetico.

Con determinazione n.210 di data 28 giugno 2016 il Comune di Brentonico ha aderito alla Convenzione buoni pasto n. 43530 del 30 aprile 2015, attivata dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti nell'ambito delle sue competenze di centrale di committenza, con inizio del servizio dal 1° agosto 2016 e fino al 29 aprile 2019.

Nel corso dei prossimi giorni il Servizio Personale (Referente attuale Alessandra Zeni) provvederà a consegnare a tutto il personale dipendente il nuovo badge, che andrà a sostituire quello attualmente in uso da consegnare al Servizio medesimo.

A decorrere dal prossimo 1°agosto 2016 tutte le timbrature dovranno essere effettuate esclusivamente con il nuovo badge e l'accesso al servizio sostitutivo di mensa sarà possibile solo mediante l'utilizzo del nuovo badge da esibire ai locali convenzionati.

Al link di seguito riportato troverete in elenco tutti i locali convenzionati (i medesimi che attualmente effettuano il servizio sostitutivo di mensa) con indicate le condizioni qualitative ed economiche di fruizione del pasto.

<https://card.bluticket.it/frontoffice/clienti/ricercaPAT.jsp>

Vi riporto in allegato anche l'estratto del capitolato in essere, sottoscritto da APAC – Agenzia provinciale degli appalti pubblici, con indicate le tipologie dei pasti.

Il badge potrà essere utilizzato dal lunedì al giovedì (per personale amministrativo e cantiere comunale) nella fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 14.30. Per la Biblioteca comunale dal martedì al venerdì nella medesima fascia oraria.

Il badge deve essere utilizzato anche in caso di servizio fuori dal territorio comunale/o missione di servizio, in tutte le ipotesi di diritto alla fruizione del pasto e purché il servizio fuori dal territorio comunale/o missione sia stato preventivamente autorizzato.

Il badge è personale e non è cedibile.



Per il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo di mensa si riporta di seguito il contenuto dell'articolo 58 del ccpl vigente.

Laddove, per effetto del rientro pomeridiano o per un terzo turno, il dipendente avesse diritto a fruire le pasto (o dell'ulteriore pasto), il badge "*libero*" (diverso da quello in dotazione) dovrà essere richiesto preventivamente al Servizio Personale e ri-consegnato tempestivamente a conclusione del servizio prestato.

Mensa

(art. 58 CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 come sostituito dall'art. 25 CCPL 2006/2009 biennio ec. 2008-2009 dd. 22.9.2008 ed ulteriormente modificato dall'accordo di data 12 gennaio 2009)

1. Il dipendente ha la possibilità di usufruire, qualora ricorrano le condizioni del comma 4, sia del servizio sostitutivo di mensa, erogato tramite buono pasto cartaceo o buono pasto elettronico, che del servizio diretto di mensa.

2. Dal 1° giugno 2007 l'importo riconosciuto per il servizio sostitutivo di mensa, realizzato tramite buono pasto elettronico, nonché le spese sostenute per ciascun pasto, è pari ad € 6,00. L'eventuale maggior costo è a carico del dipendente. L'Ente provvede al pagamento interamente a proprio carico del costo dei pasti consumati dal dipendente nell'ambito del servizio diretto di mensa, fino a concorrenza dell'importo del buono pasto elettronico.

2 bis. Per le A.P.S.P. (ex IPAB), i comuni e i comprensori, gli eventuali conguagli positivi o negativi derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 2 hanno effetto esclusivamente per i servizi di mensa fruiti a partire dall'1 ottobre 2008.

3. L'importo di cui al comma 2 è usufruibile dal dipendente sia nel caso di prestazione resa nella sede di servizio che fuori sede di servizio, qualora autorizzata. Nel caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire, su disposizione del responsabile, del rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all'art. 8 dell'Accordo stralcio per il biennio economico 2006/2007 di data 20 aprile 2007 per l'importo di € 9,00, qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo di mensa. Il servizio alternativo di mensa è fruibile anche dal personale delle squadre speciali della manutenzione stradale.

4. Ha diritto di fruire dei servizi di cui al comma 1 il personale che presti effettivo servizio alle seguenti condizioni: a) con l'orario di lavoro articolato sull'intera giornata, con intervallo obbligatorio per il pranzo; b) con orario di lavoro ridotto (part-time), limitatamente alle giornate in cui vengono effettuati i rientri pomeridiani, dovuti sia all'articolazione di orario scelta che alla prestazione di lavoro straordinario; c) la prestazione minima giornaliera, ai fini del godimento dei servizi di mensa, è fissata in tre ore, delle quali almeno due da effettuarsi nell'orario antimeridiano ed una nell'orario pomeridiano; d) con orario di lavoro continuato od



articolato in turni con durata minima di 6 ore. La consumazione del pasto dovrà avvenire al di fuori dell'orario di lavoro. Nel caso in cui la prestazione di lavoro giornaliera risulti inferiore a 6 ore (per la fruizione dei recuperi o permessi) il personale interessato non avrà diritto a fruire dei servizi di mensa.

5. Ai dipendenti degli Enti sprovvisti del servizio di mensa o di convenzione per il servizio alternativo è riconosciuto un rimborso per le spese sostenute per ciascun pasto, adeguatamente documentate.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutto il personale, ivi incluso quello tenuto, per disposizioni di servizio, a consumare il pasto usufruendo dei servizi di mensa apprestati dall'Ente.

7. Sono confermate le disposizioni concernenti la gratuità del pasto per il personale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco nonché degli operatori dei servizi antincendi, che fruisca del pasto stesso in orario di lavoro.

8. Il personale addetto ai servizi di cucina nonché il personale al quale sia richiesto l'esercizio di funzioni di vigilanza e/o assistenza durante la consumazione dei pasti, usufruirà degli stessi a titolo gratuito presso la mensa della struttura.

9. Le modalità per usufruire del servizio e le regole relative all'utilizzo dei buoni pasto sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

10. Qualora il servizio si svolga su tre turni, è riconosciuto un secondo buono pasto purché l'ultimo rientro abbia durata minima di due ore.

11. La consumazione del pasto può avvenire prima dell'inizio del turno purché lo stesso inizi entro le ore 20,00 e non oltre le ore 22,00.

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Debora Sartori

- visualizzare l'elenco delle carte non nominative consentendo di gestirne l'assegnazione al temporaneo utilizzatore e la restituzione, nonché visualizzare lo storico dei possessori e le transazioni di pasto;
- creare e modificare nuovi account di utenti delegati all'accesso al sistema, definendo i livelli di accesso;
- consultare un manuale di guida rapida all'uso del sistema redatto dal Fornitore;
- visualizzare le transazioni di pasto effettuate da ciascun esercizio convenzionato inserito nel CCE e nel CSE;
- prevedere un form compilabile per eventuali segnalazioni/reclami che dovranno essere inoltrati:
- per gli esercizi convenzionati rientranti nel CCE alla casella di posta elettronica mena@provincia.tn.it;
- per gli esercizi convenzionati rientranti nel CSE all'indirizzo email indicato dalla singola Amministrazione Contraente;
- prevedere, se richiesto, dalle Amministrazioni Contraenti secondo modalità da concordare, anche per le vie brevi, la possibilità dell'invio entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, di un file mensile per il controllo della corretta fruizione dei pasti da parte degli utilizzatori individuati. I risultati delle singole elaborazioni devono poter essere esportati in formato csv (comma-separated values).

2. Fermo restando tutto quanto sopra descritto, le Amministrazioni Contraenti si riservano comunque la facoltà di definire in modo più puntuale, anche in fasi successive, l'integrazione con altre funzionalità on-line o flussi telematici del sistema informatico offerto.

3. Il Fornitore deve quindi rendersi disponibile ad integrare il proprio sistema per gestire le esigenze che emergeranno senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEL PASTO E DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore garantisce che gli esercizi convenzionati preparino i pasti nel rispetto delle condizioni igieniche dei locali di cui al D.Lgs 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" e che, nei modi ritenuti più opportuni, siano pubblicizzate le convenzioni offerte a prezzo fisso (pasto fast e pasto slow) agli utilizzatori del servizio.

2. Fermo restando che l'utilizzatore è libero di consumare il pasto da lui richiesto con la presentazione del BPE ed eventualmente con esborso della differenza in denaro, il Fornitore deve,

secondo quanto indicato in offerta, attraverso gli esercizi pubblici convenzionati, garantire la somministrazione dei seguenti tipi di pasti a prezzo fisso:

> PASTO FAST

- un panino imbottito, del peso di almeno 130 gr. di pane e 70 gr. di imbottitura o una piadina con almeno 100 gr. di imbottitura, o un trancio di pizza di almeno 250 gr. o un'insalata mista media con aggiunte;
- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 cl.);
- caffè;
- pane, coperto e servizio, se dovuti.

(VALORE DEL PASTO FAST = EURO 6,00 I.V.A. INCLUSA)

> PASTO SLOW

1. Menù A:

- un primo, di almeno 100 gr., a scelta fra almeno due possibilità;
- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 cl.);
- caffè;
- pane, coperto e servizio, se dovuti.

(VALORE DEL PASTO SLOW MENÙ A = EURO 6,50 I.V.A. INCLUSA)

2. Menù B:

- una pizza farcita, a scelta fra almeno tre possibilità ovvero un primo, di almeno 100 gr., a scelta fra almeno due possibilità con un contorno;
- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 cl.);
- caffè;
- pane, coperto e servizio, se dovuti.

(VALORE DEL PASTO SLOW MENÙ B = EURO 7,00 I.V.A. INCLUSA)

3. Menù C:

- un secondo (carne o pesce di almeno 120 gr.), a scelta fra almeno due possibilità, con contorno;
- ½ litro di acqua minerale o bibita analcolica a scelta dell'utilizzatore (almeno 20 cl.);
- caffè;
- pane, coperto e servizio, se dovuti.

(VALORE DEL PASTO SLOW MENÙ C = EURO 7,50 I.V.A. INCLUSA)

Le diverse quantità sopra indicate si riferiscono a pasti pronti per la consumazione.

3. Nei pasti parametrici a prezzo fisso, i prezzi non potranno subire modificazioni nei primi 2 (due) anni dalla stipulazione della Convenzione; successivamente dovranno essere adeguati esclusivamente al tasso di inflazione annua o tasso nominale del PIL se più favorevole che sarà comunicato su richiesta del Fornitore dalla Provincia autonoma di Trento - APAC.

4. Nel prezzo del pasto, consumato liberamente con la presentazione del BPE, nonché nelle forme di pasto fast e pasto slow (Menù A,B,C), si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato tecnico, inerente comunque ai servizi oggetto dell'appalto.

5. I pasti nelle forme di pasto fast e pasto slow (Menù A,B,C), nonché qualsiasi altra eventuale ulteriore convenzione offerta dall'esercizio convenzionato, dovranno essere resi visibili agli utilizzatori sotto forma di un cartello esposto in formato A4 e/o inserendo un'apposita pagina dedicata nel menù dell'esercente.

6. Il servizio dovrà essere erogato mediante smart card aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 del presente Capitolato tecnico.

Tali smart card:

- consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del BPE;
- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore nominale;
- non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle relative alla fruizione del pasto;
- danno luogo al rilascio obbligatorio di ricevuta o scontrino fiscale da parte dell'esercizio convenzionato.

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione degli utilizzatori una rete di Esercizi convenzionati, presso i quali deve essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del BPE, di generi alimentari di buona qualità organolettica.

2. Gli Esercizi convenzionati devono:

- essere muniti delle relative licenze di somministrazione e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio;
- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;